

Codice A1610A

D.D. 12 settembre 2019, n. 446

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NONIO (VB) - Intervento: richiesta di opere in variante a Determinazione regionale n. 264 del 17.07.2018. Fg. 9 p.lle 1050-1049.681-667. Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato

|   |
|---|
| Il Funzionario estensore<br>Brussino Silvia |
|---|



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
territorio\_ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/928/2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 19034/A1610A del 22.07.2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: Nonio (VB) – fg. 9 p.lle 1050-1049-681-667  
Intervento: Richiesta di opere in variante a Determinazione Regionale  
n. 264 del 17.07.2018  
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Nonio (VB) in data 22.07.2019, con nota prot. 1783 del 18.07.2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Richiesta di opere in variante a Determinazione Regionale n. 264 del 17.07.2018",

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Nonio (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e **presuppongono** immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. n. del avente per oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in Comune di Nonio: *"La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) rappresenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero Lago d'Orta".*

appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A 167 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti **fisico-naturalistiche** dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) – area boscata - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte e se realizzate con le dovute accuratezze, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche **paesaggistiche** della località,

**si esprime parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- siano **scrupolosamente** rispettate le **prescrizioni contenute nella** relazione ricompresa nella Determinazione Dirigenziale Regionale n.264 del 17.07.2018

Il Funzionario Istruttore  
*Silvia Brussino*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero per i beni e le  
attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, 03 SET. 2019

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e, p.c. Al Comune di Nonio  
pec: comune.nonio.vb@legalmail.it

Prot. n. 10495

Class 34.43.04/532.2

AMBITO E SETTORE  
DESCRIZIONE

Tutela paesaggistica  
Comune: Nonio (Vb)

Oggetto dell'intervento: opere in variante a Determina Regionale per ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato esistente

Indirizzo: località Gilosa - N.C.E.U. f. 9, part. 1050, 1049, 681, 667

Data di arrivo richiesta: 19.08.2019 (vs. prot. 20786 del 07.08.2019)

Protocollo entrata richiesta: n. 10008 del 20.08.2019

DATA RICHIESTA

RICHIEDENTE  
PROCEDIMENTO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'  
(art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO

Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b) e g) e dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in forza del D.M. 01.08.1985, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- si richiede che le aperture oggetto di modifica del prospetto est, costituite da una porta al piano terra e una finestra al primo piano, siano allineate e presentino la medesima larghezza;
- si richiede di non inserire finestre a tetto sul prospetto fronte lago e di spostare, sul lato nord, quella proposta nel progetto in variante;

Altresì si suggerisce, ai fini di una migliore mitigazione visiva dell'opera e della rinaturalizzazione dell'area interessata dalle opere di movimento terra, di introdurre essenze arboree autoctone.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

